



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SUPERFICIE DI ARENILE PARI AD UN TOTALE DI MQ. 114 SUDDIVISI IN DUE LOTTI ZD01 E ZD02 CIASCUNO DI MQ. 56,96 IN MARINA PICCOLA DI SORRENTO AD USO TURISTICO-RICREATIVO.

CAPITOLATO SPECIALE

Visti:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 n.327 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- l’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto e s.m.i.;
- la Legge n. 59 del 15/03/97, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;
- gli artt. 3 comma 7, e 105, comma 2 lett. l) d.lgs. 31/03/1998 n.112;
- il d.l. 5/10/1993, n.400, convertito dalla l.04/12/93 n. 494;
- l’art. 45 bis “Affidamento ad altri soggetti dell’attività oggetto della concessione” del C.d.N., che prevede la possibilità di affidare ad altri soggetti l’attività oggetto della concessione previa autorizzazione dell’autorità competente;
- il Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2008
- le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali di cui all’ordinanza del Ministro della Salute pubblicata il 04/04/2022 in G.U.

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Il presente capitolato disciplina l’affidamento in sub-concessione, ai sensi dell’articolo 45-bis del Codice della Navigazione, dei servizi connessi alla gestione della superficie di arenile pari ad un totale di mq. 114 suddivisa in due lotti ZD01 e ZD02 (come da planimetria allegata), ciascuno di mq. 56,96 in Marina Piccola di Sorrento ad uso turistico-ricreativo per circa 245 giorni (= 7 mesi), ovvero per il periodo che va dal 01/03/2023 al 31/10/2023.

I lotti in questione rientrano nella concessione demaniale marittima Comunale n.22/2011

Il presente affidamento è sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancato rinnovo o revoca da parte dell’Autorità competente della predetta concessione demaniale marittima o in caso di sopravvenute disposizioni normative relative alle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per l’affidamento a terzi. Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dal concessionario per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture, per mancato utile, nonché a qualsiasi altro titolo.

Articolo 2 - Durata

Il periodo di sub concessione è di circa 245 giorni (= 7 mesi), ovvero per il periodo che va dal 01/03/2023 al 31/10/2023.

È escluso il rinnovo espresso e/o tacito del contratto.

Al termine dell’affidamento l’aggiudicatario consegnerà l’arenile in condizioni di normale utilizzo.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere ad una selezione pubblica, in caso di cessazione della gestione, per un nuovo affidamento della concessione.

E’ ammesso il trasferimento per atto *inter vivos* o *mortis causa* della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o ramo di azienda, esclusivamente previa autorizzazione e gradimento del Comune, che avrà facoltà di richiedere tutte le garanzie che riterrà necessarie per il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi, come definiti in esito alle procedure concorsuali.

Il trasferimento è comunque escluso:

1. qualora le qualità personali del cedente siano state decisive, per effetto del sistema comparativo delle domande in sede di selezione pubblica per determinare l’affidamento della gestione
2. a favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dal capitolato che ha determinato l’affidamento.

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche all’ipotesi di trasferimento della posizione di socio o associato temporaneamente all’impresa di cui il gestore è legale rappresentante, obbligato principale.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Articolo 3 - Oneri a carico dell'affidatario

Forma oggetto dell'affidamento il provvedimento di sub-concessione ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della Navigazione per la gestione della superficie di arenile, pari ad un totale di circa mq.114 oggetto della concessione demaniale marittima n°22/2011 intestata al Comune di Sorrento, suddivisa in due lotti contigui ciascuno delle dimensioni di mq 56,96, come da planimetria che corredata il disciplinare di gara, alla quale si fa espresso rinvio.

I due lotti sono così contraddistinti sulla planimetria in scala 1:500:

- Lotto ZD01 i cui estremi di individuazione sul grafico sono i seguenti A1, A2, A3 e A4;
- Lotto ZD02 i cui estremi di individuazione sul grafico sono i seguenti B1, B2, B3 e B4;

La concessione riguarda l'occupazione di ciascun lotto, mediante la collocazione di pedane lignee facilmente amovibili, onde consentire una comoda pulizia e manutenzione dello spazio sottostante, opportunamente collaudate da parte di tecnici abilitati, sulle quali sarà possibile apporvi tavoli, sedie, ombrelloni o arredi similari, per lo svolgimento di attività commerciali (bar, ristoranti, etc....) compatibili all'uso autorizzato in esercizio presso il Borgo di Marina Piccola, direttamente prospicienti alla suddetta area o, comunque, più prossimi ad essa.

Luogo di esecuzione e prestazione dei servizi: Comune di Sorrento – Marina Piccola – Porto – quota parte dell'area demaniale marittima costituita in parte dallo scalo di alaggio/arenile sottoposta a procedura di sub-concessione e non superiore al 20% della superficie totale concessa al Comune di Sorrento, giusta concessione demaniale marittima n° 22/2011.

Il Comune di Sorrento è titolare della concessione demaniale numero 114/2010, integrata ed ampliata dalla successiva concessione demaniale marittima n° 22/2011 prorogata al 31.12.2020 con Determinazione repertorio 960 dell'8/8/2014, limitatamente alle zone demaniali ZD01 – ZD02 – ZD03 – ZD04 ciascuna di 56,96 mq. come riportato nel grafico allegato al presente capitolato.

Articolo 4- Ulteriori obblighi dell'affidatario

Il concessionario, previa stipula di contratto, dovrà obbligarsi:

- a munirsi di eventuali autorizzazioni di tipo urbanistico, paesaggistico, commerciale, sanitario e ambientale per il posizionamento di opere di facile rimozione.
- ad assumere a suo carico esclusivo la pulizia dell'intero tratto di arenile destinato a scalo di alaggio;
- a rimuovere completamente le pedane lignee, ivi compreso quanto al di sopra eventualmente posto, al termine del periodo richiesto in concessione;
- a garantire la destinazione prioritaria dell'arenile a tiro a secco, sosta, varo ed alaggio di imbarcazioni e provvedere, in caso di necessità di un eventuale sovrabbondante numero di unità da tirare a secco, alla immediata rimozione delle pedane lignee, ivi compreso quanto al di sopra posto;
- a gestire la raccolta ed il conferimento dei rifiuti nel rispetto dei piani regionali e della normativa vigente, ed ad eliminare ogni fonte di inquinamento a difesa del mare e dell'arenile;
- a vigilare sul corretto utilizzo dell'area in concessione nel rispetto della normativa e delle ordinanze vigenti;
- a dotarsi delle necessarie attrezzature antincendio e di accertarne il perfetto stato d'uso;
- a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- a rispettare le ordinanze vigenti;
- a salvaguardare la zona destinata a pubblico passaggio pedonale.

Articolo 5 - Responsabilità e manleva

La concessione non comporterà alcun costo od onere per il Comune il quale è manlevato completamente da qualsiasi responsabilità, azione o molestia, danno o condanna che potessero derivare, a qualsivoglia titolo, dall'affidamento stesso e dallo svolgimento dei predetti servizi.

A tal fine l'Amministrazione Comunale non può essere considerata in nessun modo depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e del materiale che il concessionario detiene nella sub concessione rimanendo la conservazione e la custodia a totale carico, rischio e pericolo dell'affidatario.

Lo stesso risponde direttamente o indirettamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti possa derivare all'amministrazione comunale o ai terzi.

L'affidatario si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano la materia, a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza e gestione del personale. Il gestore deve



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

tenere indenne l'Amministrazione da ogni dannosa conseguenza alle persone o cose che fosse causata per fatto o colpa propria o dei propri dipendenti, sollevando l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che potessero derivare a terzi dalle attività inerenti la gestione affidata. L'affidatario resta responsabile verso l'Amministrazione Demaniale Marittima di tutti gli obblighi conseguenti le concessioni manlevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti. E' fatto obbligo all'affidatario di comprovare l'avvenuta stipula di polizza per responsabilità civile (RC).

Articolo 8 – Rispetto della normativa

Il concessionario si impegna alla stretta osservanza di tutta la normativa demaniale nonché a quella in materia di ordine pubblico e salvaguardia della quiete pubblica e alle ordinanze balneari emesse dai competenti uffici. Inoltre l'affidatario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni in caso di organizzazione e svolgimento di manifestazioni di iniziativa propria e sopportare i relativi oneri.

Articolo 9 – Sanzione

Il Comune, in caso di accertamento di accertata inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato applicherà una penale da euro 300,00 fino ad euro 1.000,00 per ciascuna inosservanza,

Articolo 10 – Decadenza e revoca

L'affidamento in subconcessione decade per accertata interruzione del servizio senza giusta causa nonché per grave e/o reiterate inosservanza degli obblighi previsti dalla normative e/o dal presente capitolato.

Costituiscono in ogni caso grave inosservanza degli obblighi di capitolato:

- il posizionamento preventivo e/o stabile delle attrezzature a noleggio sull'arenile e/o la loro non immediata rimozione;
- il non assicurare l'accesso libero ed indiscriminato a tutti nell'arenile;
- il mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie.
- Il mancato rispetto delle ordinanze vigenti;

La concessione si risolverà di diritto in caso di revoca della concessione demaniale nonché in caso di avvio di lavori di risistemazione globale dell'area nonché nel caso in cui l'interesse pubblico esiga che l'arenile demaniale, oggetto della concessione, torni alla piena disponibilità del Comune e/o dell'Autorità Marittima concedente e nel caso in cui, per qualsiasi motivo non dipendente dal Comune, venga meno l'arenile oggetto della concessione.

Salvo ulteriori provvedimenti di naturale amministrativo e/o penale

Articolo 12 - Foro competente

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania e/o del Foro di Torre Annunziata, nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 13 – Rinvio

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alla normative vigente applicabile.